

Prot. n.196 /10

Roma, 04 marzo 2010

A tutti i Dirigenti Sindacali CONFISAL-UNSA Beni Culturali
A tutte le R.S.U. CONFISAL-UNSA Beni Culturali
A tutti i lavoratori del Ministero per i Beni e le Attività Culturali

LORO SEDI

COMUNICATO N. 07/10

FINALMENTE UN ACCORDO NAZIONALE CHIARO SUL CONTO TERZI

Ieri al tavolo nazionale, dopo cinque ore di discussione, è stata fatta una disamina dell'accordo e relativo disciplinare formulato dall'Amministrazione.

Come di consueto, la CONFISAL-UNSA ha contribuito all'ulteriore semplificazione, e garanzia per le pari opportunità, al fine di riconoscere a tutti, su base volontaria, la massima partecipazione dei lavoratori interessati al conto terzi.

Nella remota eventualità che non ci fosse personale sufficiente, invece di fare l'abbuffata fra i soliti noti, deve essere aperta la possibilità agli altri lavoratori dell'Amministrazione o degli altri Istituti presenti in città.

Allo stesso tempo si è posto il fine di partecipare ai soliti furbetti a danno di altri come ad esempio chi è in part-time (ad eccezione degli ex ATM), non può fare questo tipo di attività come pure chi è stato esonerato da un servizio va da se che non può essere impiegato in questa attività.

Non ultima è stata prevista una garanzia di pagamento celere (massimo 15/30 giorni) e rendere il tutto pubblico con la pubblicazione semestrale dei nominativi che partecipano al conto terzi.

Ad ogni buon conto si riporta qui di seguito l'accordo e il disciplinare relativo alle attività eseguite nell'ambito di contratti e convenzioni in conto terzi.

Preliminarmente la CONFISAL-UNSA ha chiesto chiarimenti al Direttore Generale in merito alla situazione FUA e la Dott.ssa Recchia ha precisato che quanto prima sarà convocato il tavolo nazionale per la ripartizione del FUA 2010 per centri di costo, precisando che per il FUA 2009, c'è un'ulteriore somma a disposizione di circa 1.800.000,00 Euro che vanno comunque contrattate.

Marginalmente, l'Amministrazione ha assicurato alle OO.SS. che sulle assunzioni dei 500 posti, tutto procede per il meglio, essendosi sbloccata la situazione che ne impediva l'assunzione e che purtroppo, però, vi sono ancora alcuni aspetti di ordine tecnico e che comunque le assunzioni avverranno presumibilmente entro il mese di maggio p.v..

Purtroppo il tempo a disposizione non è stato abbastanza sufficiente per discutere gli altri due argomenti iscritti all'ordine del giorno (verifica del progetto nazionale "Aperture straordinarie 25 dicembre 2009 e 1° gennaio 2010" - accordo concernente la deroga di cui all'art. 13, comma 1, del CCIM) e quindi sono stati rimandati a data da destinarsi.

Come sempre sarà nostra cura tenervi costantemente aggiornati sugli ulteriori sviluppi delle tematiche ancora in discussione.

**IL COORDINAMENTO NAZIONALE
CONFISAL-UNSA BENI CULTURALI**



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione generale per l'Organizzazione, gli Affari generali, l'Innovazione, il Bilancio ed il Personale
Servizio IV

ACCORDO CONCERNENTE LE ATTIVITÀ ESEGUITE NELL'AMBITO DI CONTRATTI E CONVENZIONI PER CONTO TERZI

L'Amministrazione e le OO.SS.

VISTO l'art. 53 del d.lgs. del 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA la circolare n. 237/2008 della Direzione generale per l'Organizzazione, gli Affari generali, l'Innovazione, il Bilancio ed il Personale concernente l'anagrafe delle prestazioni;

VISTO l'accordo sottoscritto in data 27 aprile 2004, concernente la disciplina delle prestazioni professionali in conto terzi legate alle attività di tutela che l'amministrazione deve necessariamente espletare in occasione di manifestazioni culturali o di altri eventi autorizzati nei siti culturali;

VISTO il Contratto Collettivo Integrativo di Ministero sottoscritto in data 21 ottobre 2009, ed in particolare gli artt.4 ed 11;

CONSIDERATO che le prestazioni "in conto terzi" presentano natura giuridica duale: pubblicistica per quanto riguarda il rapporto di lavoro funzionale alla tutela e alla sicurezza, privatistica per quanto attiene al contratto derivante da incarico che si configura come extraistituzionale e pertanto assoggettato a tale disciplina;

RITENUTO di regolamentare attraverso l'adozione di criteri omogenei tale materia con accordo sostitutivo del precedente che definisca più dettagliatamente la disciplina generale al fine di rimuovere criticità; risolvere problematiche insorte nello svolgimento di tali prestazioni; eliminare sperequazioni territoriali e locali, garantire trasparenza e omogeneità di regole nei confronti dei soggetti terzi;

stipulano il seguente accordo:

Art.1) Le prestazioni in conto terzi sono finalizzate a garantire la tutela del patrimonio culturale e la sicurezza dei siti e degli utenti in occasione di manifestazioni ed eventi culturali o altri eventi autorizzati nei siti gestiti dal Ministero.

Art.2) Le suddette prestazioni si considerano analoghe alle prestazioni extraistituzionali. Esse sono rese previa autorizzazione del capo d'Istituto ed hanno carattere occasionale e temporaneo, senza nessun impegno dei Terzi oltre a quanto previsto nel contratto allegato alla Concessione di uso e subordinatamente al prioritario assolvimento delle altre attività di competenza, senza pregiudizio per le attività istituzionali. Esse non comportano nessun onere aggiuntivo per l'Amministrazione.

Art.3) Le regole dell'organizzazione, della partecipazione, della retribuzione, del controllo, della rendicontazione e della comunicazione relative alle prestazioni in "Conto terzi" sono stabilite nell'allegato disciplinare.

Art.4) Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del CCIM, verrà riservata nel FUA una quota pari al 10% delle somme complessivamente introitate, a livello nazionale, a titolo di prestazione in conto terzi nel corso dell'anno. Tale riserva verrà utilizzata su base nazionale per l'incentivazione del personale non coinvolto in tale attività. In sede di prima applicazione la riserva verrà operata sul FUA 2010 a seguito della prima rendicontazione semestrale del "conto terzi" per l'anno 2010.

Art. 5) Il disciplinare allegato è parte integrante del presente accordo e sostituisce tutti i disciplinari attualmente in uso

Art. 6) Il presente accordo sostituisce tutti i precedenti accordi Roma,

Roma, 3 marzo 2010

PER L'AMMINISTRAZIONE

PER LE OO.SS

DISCIPLINARE DELLE ATTIVITÀ IN CONTO TERZI

Art. 1) Organizzazione

1. La prestazione lavorativa in “Conto terzi” è regolata con contratto allegato alla Concessione di uso del sito culturale.
2. Il contratto contiene:
 - a) l'oggetto della prestazione;
 - b) il numero delle unità di personale necessario;
 - c) le modalità e i termini per lo svolgimento della prestazione;
 - d) il corrispettivo complessivo, i termini e le modalità del relativo pagamento che dovrà essere effettuato dal concessionario entro 15 giorni dalla prestazione lavorativa effettuata;
 - e) gli estremi della polizza assicurativa RCD per eventuali sinistri, danneggiamenti nonché la copertura antinfortunistica per i partecipanti;
 - f) gli estremi relativi alla polizza fidejussoria bancaria stipulata a titolo cauzionale;
 - g) richiamo all'avvalimento della suddetta polizza per effettuare i pagamenti in caso di ritardo.

Art.2) Partecipazione

1. La partecipazione alle prestazioni in “Conto terzi” è volontaria. Può aderire alle attività il personale con rapporto di lavoro *full-time*. Ai fini del presente accordo è assimilato al personale *full-time* il personale con rapporto di lavoro *part-time* obbligatorio che abbia aderito ai progetti di innalzamento dell'orario di lavoro.
2. I dipendenti svolgono le prestazioni in “Conto terzi” al di fuori dell'orario di lavoro e con impegno comunque coerente con la necessità di un opportuno recupero psico-fisico.
3. Dalla partecipazione alle suddette attività è escluso il personale che nella giornata della prestazione sia risultato assente per malattia, abbia fruito del permesso giornaliero di cui alla legge 104/92, sia stato esonerato dalle turnazioni, per la stessa tipologia di servizio e di orario dell'evento.
4. Il Capo dell'Istituto, a seguito di contrattazione locale, individua le professionalità occorrenti all'attività, secondo il piano di rischio e la tipologia della manifestazione, informandone il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Comunque il numero delle unità di personale da utilizzare non può essere superiore al numero delle unità previsto dal piano di rischio redatto per lo specifico evento, incluse le unità necessarie per la logistica, primo soccorso, antincendio e accoglienza, fatto salvo quanto previsto nei successivi commi.
5. Nell'individuazione delle unità si deve tenere conto prioritariamente delle figure professionali che svolgono la propria attività nell'area dei servizi di vigilanza, accoglienza, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale.
6. Per ciascuna manifestazione e/o evento sarà presente, ove necessario, un funzionario responsabile del sito. La partecipazione volontaria dei funzionari segue il principio della rotazione.
7. E' altresì prevista la partecipazione di altre figure professionali tecniche e/o amministrative nel numero indispensabile a garantire l'organizzazione e lo svolgimento delle attività necessarie alla realizzazione delle manifestazioni e/o eventi, quali le autorizzazioni per prestazioni extraistituzionali, la rilevazione dei dati ai fini

dell'anagrafe delle prestazioni, il monitoraggio, la verifica della liquidazione dei compensi, l'eventuale ricorso alla polizza fidejussoria.

8. In caso di eccedenza di unità volontarie nelle figure professionali sopraindicate, si applica il criterio di rotazione fino al coinvolgimento di tutto il personale volontario per garantire l'equa partecipazione.
9. In caso di mancanza di adesioni di personale appartenente al sito in cui si realizza la manifestazione e/ o l'evento, si ricorre al personale dello stesso Istituto presente in altri siti ovvero al personale del Ministero presente nell'ambito della stessa città.
10. Il personale manifesta l'adesione previa presentazione di una richiesta scritta che deve essere senza condizione, per l'anno solare.
11. Per ogni manifestazione e/o evento in conto terzi il dipendente compila la scheda di cui all'allegato 1 della circolare 237/2008, indicata nelle premesse.
11. Le eventuali rinunce, debitamente motivate, dovranno essere tempestivamente presentate al funzionario responsabile di cui al precedente comma 6 o al Capo dell'Istituto.

Art.3) Compensi

1. Le prestazioni in conto terzi sono retribuite, in tutto il territorio nazionale con un compenso orario, a lordo di tutti gli oneri, previsto nella seguente fascia:
da € 15,00 lorde a € 50,00 lorde.
2. Il compenso sarà determinato in sede di contrattazione locale d'istituto avendo riguardo al periodo in cui è resa la prestazione e all'Area di appartenenza:
 - giornata feriale;
 - giornata festiva;
 - orario diurno;
 - orario notturno (dalle ore 22.00 alle ore 06.00);
 - appartenenza alla I, II e III Area.

ART.4) Controllo e rendicontazione

1. Le prestazioni svolte in conto terzi sono documentate dal sistema di rilevazione delle presenze appositamente predisposto per la singola prestazione o da altro tipo di rilevazione .
2. Gli Istituti inviano semestralmente il consuntivo, con allegati elenchi nominativi e relativi compensi introitati dai propri dipendenti per le prestazioni in "Conto terzi". Provvedono altresì a rendere pubblici i suddetti elenchi nelle proprie sedi. Nella fase di prima attuazione i dati da inviare riguarderanno il primo semestre gennaio-giugno 2010.
3. Il personale amministrativo coinvolto nelle attività è competente in ordine all'adempimento dell'obbligo di comunicazione di cui ai commi 12, 13 e 14, all'art. 53 del d.lgs. del 30 marzo 2001, n. 165, al Dipartimento della Funzione Pubblica, provvedendo all'inserimento dei dati stabiliti nel Sito Anagrafe delle prestazioni.
4. Il suddetto personale provvede altresì alla verifica della partecipazione, alla verifica dei pagamenti e all'eventuale ricorso alla polizza fidejussoria nel caso di mancato o ritardato pagamento dei compensi, alla pubblicazione semestrale degli elenchi dei partecipanti con i relativi compensi, all'invio semestrale dei *report* alla Direzione generale per l'Organizzazione, gli Affari generali, l'Innovazione, il Bilancio ed il Personale.

ART. 5) Regole di comportamento

1. Durante le attività il dipendente dovrà indossare la divisa o abbigliamento consono all'ambiente, ponendo in evidenza il cartellino di riconoscimento ed è tenuto al rispetto di quanto previsto dal codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.